

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 09/07/2011

Adunanza ordinaria di prima convocazione - N - Seduta Pubblica

=====

OGGETTO:

SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SCARLINO

=====

L'anno DUEMILAUNDICI e questo giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 09:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO.

BORGHI MASSIMO	Sindaco	Presente
GIUSTI MAURO	Consigliere	Presente
IACOMELLI ELISABETTA	Consigliere	Presente
MURZI ALESSIO	Consigliere	Presente
MENALE NICOLA	Consigliere	Presente
BARBI GABRIELE	Consigliere	Presente
ROGHI STEFANO	Consigliere	Presente
BIONDI ANDREA	Consigliere	Presente
MELILLO ANTONIO	Consigliere	Presente
MONDEI FRANCESCA	Consigliere	Presente
QUERCI GIULIO	Consigliere	Presente
DI MASSA JURIJ	Consigliere	Assente
TUTINI ESTER	Consigliere	Assente

(totale: presenti 11, assenti 2)

Scrutatori: Querci, Barbi, Melillo

Assiste il Segretario Generale DOTT. ANGELO RUGGIERO incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco Presidente illustra l'argomento evidenziando che con questo atto si procede ad approvare lo schema di una convenzione per il servizio segreteria comunale in forma associata con il Comune di Scarlino e che Il Comune di Gavorrano assume il ruolo di Comune capofila della convenzione.

Sottolinea che per la prima volta per il Comune di Gavorrano, nella convenzione è prevista la figura del vicesegretario.

Tale figura viene individuata nel vicesegretario del Comune di Scarlino ed il Comune di Gavorrano potrà usufruirne nel caso in cui il segretario generale sia assente.

il Sindaco evidenzia che in questo modo si andrà a risparmiare, perché per la sostituzione del segretario servono meno spese per un vice segretario che per ottenere un segretario a scavalco.

Terminata l'illustrazione dell'argomento il Sindaco- Presidente dichiara aperto il dibattito.

Nessun consigliere chiede di intervenire.

Quindi :

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 98, comma 3, del TUEL recita: "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia";
- l'art. 10 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465 il quale consente ai Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- il comma 31 ter dell'art. 7 del D.L. 30 luglio 2010, come inserito dalla Legge di conversione del 30.07.2010, n. 122 che ha soppresso l'Ente Pubblico "Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali" demandandone le attribuzioni al Ministero dell'Interno;

DATO ATTO che è intenzione di questo ente pervenire a stipula di convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria comunale con il Comune di Scarlino che si è dichiarato disponibile a tale proposito;

VALUTATO che tale scelta costituisce un concreto risparmio delle spese di gestione soprattutto nel caso di comuni di territori limitrofi aventi svariate problematiche analoghe e partecipanti a stessi enti o iniziative (Bandite di Scarlino, Parco Nazionale Colline Metallifere, Manifestazione estiva "Chiaro di luna");

VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, composto di n. 12 articoli e ritenuto conforme alle esigenze:

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole, unanime e palese espressa per alzata di mano dagli

11 consiglieri presenti e votanti :

DELIBERA

1. di procedere, per quanto premesso, a stipulare convenzione per la gestione del servizio di segreteria comunale in forma associata tra i Comuni di Gavorrano e Scarlino;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Con ulteriore votazione unanime e palese , riportante n. 11 voti favorevoli dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI GAVORRANO E SCARLINO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno il giorno del mese di, tra il Comune di Gavorrano (prov. Grosseto) c.f., legalmente rappresentato dal Sindaco ed il Comune di Scarlino (prov. Grosseto) c.f., legalmente rappresentato dal Sindaco,

PREMESSO

- Che l'Amministrazione comunale di Gavorrano con delibera di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Scarlino, con delibera di C.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465;

Stipulano la presente convenzione nei termini di seguito indicati:

ART.1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Gavorrano e di Scarlino, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Gavorrano assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione, previo accordo con l'altro Sindaco, compete la nomina e revoca del Segretario comunale nonché ogni provvedimento in ordine al trattamento giuridico ed economico dello stesso, salvo quanto espressamente previsto

al successivo art. 6 relativamente alle funzioni e compensi aggiuntivi.

Ai fini della procedura di revoca del Segretario comunale, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà preventivamente acquisire le conformi deliberazioni di entrambi gli enti.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000, come modificati dalla deliberazione 278/2003, dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti. Per la sostituzione in caso d'impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice Segretario della segreteria convenzionata individuato nel vicesegretario del Comune di Scarlino.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del vice segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Al Vice segretario, nei periodi di assenza del Segretario, competono i rimborsi chilometrici, per uso del mezzo proprio, per recarsi da un Comune all'altro, nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei due Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione. Lo stesso provvederà quindi al pagamento di tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti il servizio, ivi compresa la retribuzione mensile aggiuntiva nella misura contrattualmente prevista per i Segretari titolari di sedi convenzionate, nonché il rimborso delle spese di viaggio, debitamente

documentate, per recarsi dall'uno all'altro dei due Comuni.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dai CCNL dei Segretari comunali e provinciali, nonché dalla normativa che entrerà in vigore nella vigenza della presente Convenzione, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione, salvo quanto disposto dal successivo art. 7:

- Comune di Gavorrano 50,00%;
- Comune di Scarlino 50,00%.

Nella stessa proporzione graverà il rimborso chilometrico di cui all'ultimo comma del precedente art. 4 che sarà erogato al Vice segretario dall'Ente capo convenzione con rivalsa della quota a carico dell'altro Comune.

Gli oneri sostenuti dal Comune di Scarlino, preventivamente concordati con il Comune di Gavorrano, per la remunerazione della posizione di Vice Segretario della segreteria convenzionata, secondo quanto disposto dall'art. 14, con particolare riferimento al c. 5, del CCNL del personale Regioni ed Autonomie locali stipulato il 22.01.2004, fanno carico ai due Enti nella misura del 50% ciascuno.

ART. 7 – FUNZIONI E COMPENSI AGGIUNTIVI

Per le eventuali funzioni aggiuntive assegnate da ciascun ente convenzionato al Segretario comunale si provvederà con atti monocratici separati, di ciascuno dei due sindaci, alla determinazione delle stesse e dei relativi compensi da attribuire, per la eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'art. 41, c. 4, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 secondo i parametri, condizioni e criteri di cui al contratto integrativo del 22.12.2003. Gli atti saranno trasmessi al comune capofila ai fini del pagamento dei compensi al Segretario ed attribuzione dei relativi costi a ciascuno dei due enti, ognuno per la misura propria fissata.

Saranno, invece liquidati direttamente dall'amministrazione interessata le eventuali missioni rese dal Segretario nell'interesse esclusivo di quell'ente.

I diritti di rogito eventualmente spettanti, determinati con apposito atto, separatamente da ciascuno dei due enti, saranno liquidati al Segretario dal comune capofila a cui l'altro Comune convenzionato provvederà a trasmettere, precedentemente al pagamento all'interessato, gli atti relativi e le risorse, comprensive delle quote relative agli oneri riflessi.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di

Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni cinque a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa potrà comunque essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali, aventi medesima data di scioglimento;
- Recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di ricezione della notifica all'altra amministrazione convenzionata.

In caso di recesso unilaterale ed in assenza di diverso accordo tra i due Enti, il Segretario comunale resterà in servizio al 100% presso il Comune capo convenzione.

La convenzione potrà essere rinnovata prima della scadenza, con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per un diverso periodo da concordare.

ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 2[^], ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 12 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente Convenzione è inoltre soggetta alle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero intervenire nel corso della sua vigenza.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto d' individuazione del segretario titolare, nonché di tutti gli altri documenti necessari ai sensi della vigente normativa, sarà inviata, in copia autentica, all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Toscana, attuale competenza della Prefettura di Firenze, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Gavorrano

Il Sindaco

.....

Comune di Scarlino

Il Sindaco

.....

1) 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

NON DOVUTO ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.

Gavorrano li, 05/07/2011

COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

IL PRESIDENTE
Slg. Massimo Borghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Ruggiero

Affissa all'ALBO PRETORIO *on line* il 13/07/2011

Reg. n.
IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:

1) E' stata affissa all'Albo Pretorio *on line* del Comune il giorno 13/07/2011 per la prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

2) E' stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.

F
IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesesa deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.

Gavorrano, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Gavorrano, li

IL SEGRETARIO GENERALE